

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Nota Informativa

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente Nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Per una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta il significato dei termini impiegati:

Società: l'impresa assicuratrice Zurich Investments life S.p.A.

Contraente: la persona che stipula il contratto con la Società.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiario caso morte: la/e persona/e, designata/e dal Contraente, cui la Società verserà le somme assicurate in caso di decesso dell'Assicurato.

Età assicurativa: età calcolata in anni interi con riferimento all'anniversario più vicino alla data di decorrenza, trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso con frazioni superiori a sei mesi.

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Società.

Polizza: il documento di polizza o il documento costituito dalla proposta di assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della proposta, che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Capitale nominale: l'importo la cui

restituzione è prevista a scadenza, pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza.

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

Obbligazioni: il titolo di debito "SNS Bank Share Linked Notes due 30 May 2012", al cui valore sono legate le prestazioni della polizza "Zurich Steps".

Giorno di valorizzazione settimanale: giorno in cui, ai fini della determinazione della prestazione per il caso di morte e del valore di riscatto, viene rilevato il valore di mercato delle Obbligazioni (ogni martedì oppure, nel caso tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo successivo). Il valore di mercato delle Obbligazioni rilevato il giorno di valorizzazione settimanale, sarà pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore".

Emittente: SNS Bank NV, Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, Netherlands.

Agente di calcolo: la Società BNP Paribas Arbitrage snc, 20 boulevard des Italiens, 75009 Parigi, Francia, che effettuerà settimanalmente la valorizzazione delle Obbligazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Zurich Investments life S.p.A. – Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – è una Società per Azioni di diritto italiano, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n.6, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con

Decreto Ministeriale del 7.11.1953.

B. Avvertenze per il Contraente

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare a fronte della presente polizza sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dal titolo di debito "SNS Bank Share Linked Notes due 30 May 2012" (d'ora innanzi le Obbligazioni), acquistato dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Gli interessi condizionali maturati dalle Obbligazioni sono a loro volta collegati al valore di mercato di 20 titoli azionari.

Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella successiva Sezione C.

La sottoscrizione della presente polizza comporta una serie di rischi specifici riconducibili alle sopramenzionate caratteristiche del prodotto:

- **rischio di controparte:** il pagamento della prestazione prevista alla scadenza del contratto, pari all'ammontare del premio versato dal Contraente diminuito dei diritti di emissione polizza (d'ora innanzi il Capitale nominale), è garantito da SNS Bank NV, in qualità di società emittente le Obbligazioni (d'ora innanzi l'Emittente). Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente ricade sul Contraente;
- **rischio di interesse:** il pagamento dei primi 2 importi annuali maturati dalle citate

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Obbligazioni, riconoscibili al Contraente a titolo di prestazioni addizionali, è garantito dall'Emittente; non è invece in alcun modo garantito il pagamento dei successivi 5 importi annuali in quanto legato all'andamento di determinati titoli azionari. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali titoli azionari ricade quindi sul Contraente;

- **rischio di cambio:** non esistono rischi legati alle variazioni dei cambi tra le monete utilizzate nei diversi mercati.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le prestazioni previste dal contratto, tra le quali la restituzione a scadenza di un ammontare pari al Capitale nominale, non sono in alcun modo garantite dalla Società.

Informazioni dettagliate sulle prestazioni sono riportate nella successiva Sezione C.

L'esercizio del diritto di riscatto può comportare un effetto economico negativo per il Contraente, soprattutto se esercitato nei primi anni di durata contrattuale ed anche qualora

venga richiesto contestualmente alla stipula di un nuovo contratto di analogo contenuto. **Non vi è, né offerta dalla Società, né offerta dall'Emittente o da altro soggetto, una garanzia di valore minimo in occasione del riscatto né quindi la certezza di poter recuperare il premio versato.** Informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo del valore di riscatto sono riportate nella successiva Sezione C.

Leggere attentamente tutta la Nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. Informazioni relative al contratto

1. Prestazioni assicurative

1.1 Prestazioni e modalità di calcolo

Prestazioni in caso di sopravvivenza dell'Assicurato durante la durata ed alla scadenza contrattuale

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata ed alla scadenza

contrattuale del 30 maggio 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni, in scadenza anch'esse il 30 maggio 2012, acquistate dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse.

In particolare, l'ammontare maturato dalle Obbligazioni è costituito da:

- il valore capitale liquidabile alla scadenza contrattuale;
- una cedola pari al 3,20% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile al 30 maggio 2006 e al 30 maggio 2007;
- una cedola pari al 5,35% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 30 maggio 2008 e fino al 30 maggio 2012 compreso, a condizione che nessun valore ufficiale di chiusura dei titoli azionari descritti al successivo punto 2 risulti inferiore al 70% del valore iniziale (il valore ufficiale di chiusura del 30 maggio 2005) nella Data di osservazione di riferimento indicata nella "Tabella Date di osservazione dei titoli".

Tabella Date di osservazione dei titoli

Ricorrenza anniversaria	Date di osservazione
30 maggio 2008	23 Maggio 2008
30 maggio 2009	23 Maggio 2009
30 maggio 2010	23 Maggio 2010
30 maggio 2011	23 Maggio 2011
30 maggio 2012	23 Maggio 2012

Nel caso in cui le date di osservazione sovraesposte cadano in un giorno di borsa chiusa per almeno uno dei titoli azionari descritti al successivo punto 2, la data di osservazione valida per l'anno sarà quella di borsa aperta per tutti i titoli immediatamente seguente.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Le precise modalità di osservazione del verificarsi della condizione che determina la liquidazione della cedola annua condizionale pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 30 maggio 2008 e fino al 30 maggio 2012 compreso sono descritte nell'Art. 2 delle Condizioni contrattuali ("Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali").

Altre importanti disposizioni, tra cui quelle applicabili in caso di eventi di turbativa dei mercati o di potenziali eventi modificativi del valore dei suddetti titoli azionari, sono riportate nell'Art. 3 delle Condizioni contrattuali ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali").

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alle rispettive date di maturazione, la prestazione riconosciuta al Contraente per mezzo dell'acquisto da parte della Società delle Obbligazioni è quindi pari:

- al Capitale nominale (pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro), pagabile alla scadenza contrattuale del 30 maggio 2012;
- ad un importo pari al 3,20% del Capitale nominale, pagabile al 30 maggio 2006 e al 30 maggio 2007;
- all'eventuale ulteriore importo pari al 5,35% del Capitale nominale, pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza a partire dal 30 maggio 2008 e fino al 30 maggio 2012 compreso se ed in quanto maturato dalle suddette Obbligazioni.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.

È possibile che l'entità delle prestazioni liquidabili nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato risulti inferiore al premio versato solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente ed in conseguenza di ciò il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse.

In ogni caso, qualora il valore di mercato delle Obbligazioni scenda sotto un livello tale da manifestare concretamente il rischio dell'insolvenza dell'Emittente e quindi di una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato la Società ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale

La Società, in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale, si impegna a pagare immediatamente ai Beneficiari il maggiore tra:

- il valore di mercato del contratto, che si ottiene moltiplicando il Capitale nominale (pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro) per il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100,00 Euro, relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del decesso, e dividendo il risultato così ottenuto per 100 e
- un importo pari al Capitale nominale. Con la liquidazione di tale importo il contratto si estingue e nessuna ulteriore prestazione sarà più dovuta.

Ai fini della determinazione della prestazione per il caso di morte non sono rilevanti la causa della morte dell'Assicurato né il luogo dove è avvenuto il decesso.

L'entità della prestazione per il caso di morte dell'Assicurato può risultare inferiore al premio versato, tuttavia essa non risulterà mai inferiore al Capitale nominale (premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza), anche nel caso in cui il valore delle Obbligazioni risulti sensibilmente inferiore al valore nominale delle stesse.

1.2 Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

Come innanzi detto le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata del contratto ed alla scadenza contrattuale del 30 maggio 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni. Le Obbligazioni rientrano nella definizione b) del comma 2 del D.lgs. 58/1998: "obbligazioni, titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali" ed in particolare sono definibili come Euro Medium Term Notes.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle citate Obbligazioni è riportata nel successivo punto 2.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le Obbligazioni integralmente acquistate dalla Zurich Investments life S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, costituiscono un titolo di debito strutturato, a valore nominale di Euro 5.000,00 per ogni obbligazione. Le Obbligazioni hanno effetto dal 30 maggio 2005

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

e scadenza il 30 maggio 2012; la loro durata è quindi pari a 7 anni. Il prezzo di emissione è 89,00%. La Società emittente è SNS Bank NV, Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, Netherlands. Attualmente SNS Bank NV è dotata del Rating A attribuito da Standard & Poor's e del Rating A2 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura. Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso per i primi 2 anni e fisso condizionale per i successivi 5 anni. Infatti esse sono uno strumento finanziario strutturato composto da una componente obbligazionaria (componente zero coupon) volta alla copertura del capitale e da una componente derivata che fornisce un rendimento aleatorio, attraverso l'esposizione ai mercati sottostanti.

Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è pari allo 0%. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria è pari al 3,60%. Il tasso annuo di rendimento lordo effettivo minimo dell'intero strumento finanziario, comprensivo della componente derivata, è pari al 2,72%. La componente derivata del suddetto strumento finanziario è costituita da un'opzione esotica chiamata "Comet" (serie di opzione Call Digitali di tipo europeo su ciascuna azione di durata da 1 a 7 anni con strike ATM, quindi pari al valore di chiusura di ciascuna azione al 30 maggio 2005) e dal valore attuale di 2 importi pari al 3,20% del valore nominale delle Obbligazioni calcolato ai tassi di rendimento del 2,71% e del 2,80%, pagabili alle date del 30 maggio 2006 e del 30 maggio 2007.

Come già descritto al precedente punto 1.1 ("Prestazioni e modalità di calcolo") questa componente derivata fornisce al 30 maggio 2006 e al 30 maggio 2007 una cedola fissa del 3,20% e ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 30 maggio 2008 e fino al 30 maggio 2012 compreso una cedola condizionale del 5,35%.

La cedola condizionale viene pagata se tutti i titoli che compongono il portafoglio non sono discesi sotto il 70% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 maggio 2005. Questo limite non viene osservato in continuo, ma solo nella Data di osservazione dell'anno di riferimento (secondo la "Tabella Date di osservazione dei titoli" indicata al punto 1.1). Nel caso in cui anche uno solo dei titoli dovesse chiudere sotto il livello limite, la cedola per l'anno in questione passerebbe a 0 (zero). Tale meccanismo viene ripetuto ogni anno.

Il rischio cui è esposto l'investitore che compra l'opzione è quindi il rischio di deprezzamento delle azioni, nelle Date di osservazione annuali di riferimento, ad un livello inferiore al 70% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 maggio 2005.

Il valore della componente derivata è pari, alla data dell' 8 aprile 2005, al 10,91% del valore nominale del prestito obbligazionario (di cui 4,77% per l'opzione collegata ai titoli azionari e 6,14% per le cedole in pagamento alle date del 30 maggio 2006 e 30 maggio 2007).

Nella "Tabella Azioni" sono elencati i titoli azionari che costituiscono il

portafoglio sottostante la componente derivata.

Il valore della componente derivata è stato calcolato usando il metodo di pricing Montecarlo. Il metodo consiste nel fare un grande numero di simulazioni, ipotizzando che i vari titoli del paniere seguano un moto browniano con una distribuzione dei rendimenti log-normale. Viene poi calcolato, per ogni simulazione, il tasso di rendimento della componente derivata. Il valore è dato dalla speranza matematica di questi rendimenti.

I parametri di valutazione usati si sono basati sulle volatilità storiche dei titoli del paniere riportate nella "Tabella Volatilità".

La volatilità di una serie di valori è una misura del loro scostamento dal valor medio osservato nel periodo di osservazione e consente quindi di avere una indicazione sulla variabilità dei valori assunti dai titoli azionari: più alta è la volatilità, maggiore risulta essere la variabilità dei valori, e dunque la rischiosità.

Le Obbligazioni verranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, l'Agente di calcolo – BNP Paribas Arbitrage snc, 20 boulevard des Italiens, 75009 Parigi, Francia – procederà alla determinazione del loro valore. Il prezzo delle Obbligazioni sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.zurigo.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034
Tabella Azioni

Azione	Borsa, Nazione	Settore industriale	Codice Reuters
NEC Corporation	Tokyo, Giappone	Componenti elettronici	6701.T
Nomura Holding Inc.	Tokyo, Giappone	Finanza, banca d'investimento	8604.T
NTT DoCoMo Inc.	Tokyo, Giappone	Telefonia mobile	9437.T
Aegon NV	Amsterdam, Olanda	Assicurativo	AEGN.AS
Allianz AG	Francoforte, Germania	Assicurativo	ALVG.DE
Amgen Inc.	Nasdaq, USA	Medico, Biomedico	AMGN.OQ
Qualcomm Inc.	Nasdaq, USA	Apparati wireless	QCOM.OQ
AXA	Parigi, Francia	Assicurativo	AXAF.PA
Biogen Idec Inc.	Nasdaq, USA	Medico, Biomedico	BIIB.OQ
Carrefour SA	Parigi, Francia	Distribuzione alimentare	CA.PA
Caterpillar Inc.	New York, USA	Macchinari per edilizia ed estrazione	CAT.N
Alcatel SA	Parigi, Francia	Apparati di telecomunicazione	CGEP.PA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stoccolma, Svezia	Apparati wireless	ERICb.ST
Eli Lilly & Co	New York, USA	Medico e Farmaceutico	LLY.N
Muenchener Rueckversicherungs AG	Francoforte, Germania	Riassicurativo	MUVGn.DE
Nextel Communications Inc	Nasdaq, USA	Telefonia mobile	NXTL.OQ
Pfizer Inc	New York, USA	Medico e Farmaceutico	PFE.N
China Mobile	Hong Kong, Cina	Telefonia mobile	941. HK
Cie de Saint-Gobain	Parigi, Francia	Prodotti per l'edilizia e costruzioni	SGOB.PA
United Parcel Service Inc/Georgia	New York, USA	Servizi di trasporto e recapiti	UPS.N

Tabella Volatilità

Titoli	Volatilità minima	Volatilità media	Volatilità Massima
NEC Corporation	15,58%	41,67%	66,57%
Nomura Holding Inc.	19,16%	43,23%	71,64%
NTT DoCoMo Inc.	19,34%	44,57%	77,92%
Aegon NV	14,84%	41,29%	103,84%
Allianz AG	16,59%	39,77%	89,85%
Amgen Inc.	16,92%	42,84%	84,34%
Qualcomm Inc.	24,43%	61,82%	111,90%
AXA	19,21%	40,18%	101,22%
Biogen Idec Inc.	25,90%	64,28%	131,14%
Carrefour SA	15,01%	33,15%	65,55%
Caterpillar Inc.	18,62%	34,70%	52,79%
Alcatel SA	22,08%	60,13%	143,36%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	27,73%	62,88%	138,47%
Eli Lilly & Co	16,19%	33,76%	90,46%
Muenchener Rueckversicherungs AG	16,13%	41,16%	88,79%
Nextel Communications Inc	25,56%	73,85%	151,10%
Pfizer Inc	13,44%	31,75%	55,75%
China Mobile	19,59%	42,86%	83,69%
Cie de Saint-Gobain	12,59%	36,01%	79,50%
United Parcel Service Inc/Georgia	8,19%	20,79%	54,82%

Volatilità misurate su base giornaliera durante gli ultimi 7 anni, ad eccezione di China Mobile, United Parcel Service Inc/Georgia e NTT DoCoMo Inc (dalla prima data di quotazione).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

3. Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Gli esempi riportati nella "Tabella Esempi" hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei

meccanismi di fluttuazione della prestazione

Tabella Esempi

		1° esempio	2° esempio	3° esempio
	Alle date del 30 maggio 2006 e del 30 maggio 2007	E' pagata la prestazione aggiuntiva del 3,20%	E' pagata la prestazione aggiuntiva del 3,20%	E' pagata la prestazione aggiuntiva del 3,20%
D	23 Maggio 2008	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2008	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2008	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.
a	23 Maggio 2009	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2009	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.
t	23 Maggio 2010	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2010	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2010	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.
e	23 Maggio 2011	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2011	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.
r	23 Maggio 2012	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.	Nessuno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% è pagata il 30/05/2012	Almeno uno dei titoli è sceso sotto la barriera posta al 70% del valore di partenza. La prestazione aggiuntiva del 5,35% non è pagata.
v	Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)	27,80%	22,45%	6,40%
a	Alla scadenza del 30 maggio 2012	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)
z				
i				
o				
n				
e				

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

4. Costi

La Società trattiene un importo pari al 6,80% del Capitale nominale e diritti di emissione del contratto pari a 10,00 Euro a copertura dei costi di collocamento e delle spese per l'emissione del contratto, nonché un importo annuo pari allo 0,60% del Capitale nominale, a copertura delle spese di gestione che sosterrà nel corso della durata contrattuale. Questi costi non riducono le prestazioni descritte nei precedenti punti della presente Nota informativa, in quanto già espresse al netto degli stessi.

In considerazione del fatto che, come descritto al successivo punto 7, il valore di riscatto, ammesso a partire dal secondo anno di durata contrattuale, è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni, si precisa che il valore di emissione di detto titolo, secondo le valutazioni effettuate in data 8 aprile 2005, è pari a 89,00%. L'esercizio del diritto di riscatto, qualora il valore di mercato di detto titolo non subisse variazioni, comporterebbe quindi la liquidazione di un importo inferiore al premio versato di una percentuale compresa tra il 13,07% ed il 12,78% (ipotizzando un premio versato minimo di 3.010 Euro).

5. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 7 anni, con il vincolo che l'età

dell'Assicurato alla data della stipulazione della polizza non superi i 92 anni.

6. Modalità di versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare un premio unico (Capitale nominale) + 10,00 Euro (diritti di emissione polizza).

Il premio unico non potrà risultare inferiore ad un minimo predefinito, l'indicazione del cui ammontare è messa a disposizione presso la Rete di vendita della Società.

Il premio può essere versato:

- nel caso di polizza sottoscritta per il tramite di un Agente assicurativo o Broker di assicurazione attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno o bonifico bancario sul c/c, i cui estremi possono essere richiesti alla Direzione della Società o all'Intermediario. E' ammesso anche il pagamento a mezzo contanti effettuato presso i locali dei suddetti Intermediari; i pagamenti di importo superiore a 12.500,00 Euro dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni non trasferibili od a mezzo bonifici bancari sul c/c sopraccitato;
- nel caso di polizza sottoscritta presso un istituto bancario attraverso il seguente mezzo

di pagamento: bonifico bancario sul c/c della Società.

7. Riscatto

Il Contraente può, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al 98% del valore di mercato del contratto. A tale scopo il valore di mercato del contratto si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100,00 Euro, relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. L'ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.

Il valore di mercato delle Obbligazioni sarà pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.zurigo.it.

Nella "Tabella esemplificativa del valore di riscatto" riportiamo alcune esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto in corrispondenza di tre diversi ipotetici valori di mercato delle Obbligazioni.

Tabella esemplificativa del valore di riscatto

Valore di mercato delle Obbligazioni	Capitale Nominale (Euro)	Valore di riscatto, ammesso a partire dal 2° anno di durata contrattuale (Euro)
90,00	10.000,00	8.820,00
100,00	10.000,00	9.800,00
105,00	10.000,00	10.290,00

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

L'esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo, anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un contratto analogo. **Non esiste una garanzia di valore minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato.** Va in ogni caso tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando l'orizzonte temporale di durata contrattuale inizialmente ipotizzato.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, cui il valore di riscatto è indicizzato è riportata nel precedente punto 2.

Si sottolinea che, poiché il valore di riscatto risente comunque dell'eventuale deprezzamento delle Obbligazioni, anche se dovuto ad insolvenza dell'Emittente, l'ammontare pagabile in caso di riscatto non è garantito dalla Società.

8. Accettazione della proposta e sua modalità di revoca

L'emissione dei contratti è limitata nell'ambito di un importo complessivo prefissato dalla Società e corrispondente al valore delle Obbligazioni complessivamente acquistate dalla Società. Una volta raggiunto il limite complessivo di importo, la Società non potrà accettare altre proposte ed emettere i relativi contratti.

Ai sensi dell'art.112 del D.Lgs 174/95, nella fase che precede la conclusione del contratto, il sottoscrittore ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione integrale delle somme eventualmente già pagate. Per l'esercizio della revoca della

proposta, il sottoscrittore deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo Erba 6, 20129 Milano - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al proponente il premio eventualmente corrispostole.

9. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 174/95 il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio versato, al netto delle spese quantificate forfettariamente in 25,00 Euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti ad inoltrare alla Direzione della Società per ottenere la liquidazione delle prestazioni o del valore di riscatto è descritta nell'Art. 11 delle Condizioni contrattuali ("Pagamenti della Società").

La Società provvederà alla liquidazione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi del comma 7 dell'art.34 del D.P.R. 601/73 e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- in caso di scadenza o riscatto l'importo liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e il premio pagato, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
- in caso di liquidazione delle prestazioni aggiuntive annuali l'importo liquidato costituisce reddito sul quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, eventualmente rettificato secondo quanto descritto al precedente capoverso.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

13. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, fax numero: 02/5966.2519, e-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

15. Comunicazioni sistematiche per il Contraente

La Società si impegna ad inviare per iscritto ai Contraenti delle polizze in corso tempestiva comunicazione scritta per qualsiasi variazione dei dati della Società, riportati nella sezione A della presente Nota, di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

16 Comunicazioni per riscatto di polizza

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sui valori di riscatto dei contratti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata per lettera Raccomandata alla Direzione della Società - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo Erba n.6, 20129 Milano -.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Condizioni contrattuali

Art. 1 – Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare al Contraente in caso di vita dell'Assicurato l'ammontare maturato dal titolo di debito "SNS Bank Share Linked Notes due 30 May 2012" (in seguito le Obbligazioni) emesso da SNS Bank NV, acquistato per far fronte alle prestazioni stesse, che consente:

- il rimborso del Capitale nominale, posto ai fini del presente contratto pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza, alla scadenza contrattuale del 30 maggio 2012;
- la liquidazione di un importo aggiuntivo al 30 maggio 2006 e al 30 maggio 2007 pari al 3,20% del Capitale nominale;
- la liquidazione di un eventuale importo aggiuntivo ad ogni ricorrenza anniversaria del presente contratto a partire dal 30 maggio 2008 compreso e fino al 30 maggio 2012 compreso pagabile alle condizioni descritte al successivo Art. 2 ("Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali").

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società liquiderà il maggior valore tra il 100% del Capitale nominale e il 100% del valore di mercato delle Obbligazioni. Eseguito il pagamento nessuna somma sarà più dovuta.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 Euro), relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del decesso, e

dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non festivo successivo (diverso da sabato ovvero domenica).

Il prezzo delle Obbligazioni, verrà pubblicato sulla pagina Reuters BNPED89 e su di un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 2 - Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

Fermo quanto disposto al successivo Art. 3 ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali") e tenuto conto delle definizioni riportate ai successivi comma del presente articolo, la prestazione aggiuntiva condizionale pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 30 maggio 2008 e fino al 30 maggio 2012 compreso sarà determinata alla **Data di Osservazione** immediatamente precedente ciascuna di tali ricorrenze anniversarie dall'**Agente di calcolo** in assoluta discrezionalità secondo quanto disposto di seguito:

- se il **Prezzo di Chiusura** di ogni **Azione** alla Data di Osservazione di riferimento è pari o superiore alla relativa **Barriera**, allora la prestazione aggiuntiva condizionale alla ricorrenza anniversaria immediatamente successiva sarà pari al 5,35% del Capitale nominale;
- altrimenti la prestazione aggiuntiva condizionale per tale ricorrenza anniversaria sarà pari a 0 (zero).

Definizioni

"**Agente di calcolo**": BNP Paribas

"**Barriera**" significa in relazione all'**Azione**; il 70% del **Prezzo Iniziale dell'Azione**;

"**Prezzo di Chiusura**" significa in relazione a ciascuna Azione, il prezzo dell'Azione sulla **Borsa** di riferimento pari alla chiusura della contrattazione di tale Borsa così come rilevato dall'Agente di calcolo, posto che, se il prezzo dell'Azione non è quotato in quella data (per ragioni diverse da un Evento di Turbativa dei Mercati), allora il Prezzo di Chiusura sarà uguale ad una stima del prezzo di chiusura dell'Azione in quella data come determinato dall'Agente di calcolo, in assoluta discrezionalità, con riferimento a tali fattori e fonte(i) ritenuti appropriati.

"**Borsa**" significa in relazione a ciascuna Azione, la borsa valori o il sistema di quotazione su cui l'Azione è principalmente trattata come indicato nella Tabella 1 allegata o qualsiasi successore a tale borsa o se la Borsa cessa di quotare o altrimenti di includere l'Azione, ogni altra borsa o sistema di quotazione su cui l'Azione è quotata o trattata in un certo periodo e il termine "Borsa Affine" dovrà essere conseguentemente interpretato.

"**Giorno Lavorativo di Borsa**" significa, con riferimento a ciascuna Azione, un giorno che è (o che, a causa di un Evento di Turbativa dei Mercati, sarebbe stato) una data di contrattazione sia per la Borsa che per la Borsa Affine fatto salvo un giorno per il quale è stato stabilito che la trattazione su tale Borsa o Borsa Affine termina con anticipo rispetto al suo tempo regolare infrasettimanale di chiusura giornaliera.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

“**Prezzo Iniziale dell' Azione_i**” significa il Prezzo di Chiusura dell'Azione_i al 30 maggio 2005, posto che qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo di Borsa con riferimento a una Azione allora la data di riferimento per tutte le Azioni sarà il primo giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo di Borsa per tutte le Azioni e posto inoltre che non vi sia in quel giorno un Evento di Turbativa dei Mercati. Se l'Agente di calcolo, agendo in assoluta discrezionalità, determina che un Evento di Turbativa dei Mercati si è verificato per un'Azione in tale data, allora l'Agente di calcolo determinerà il Prezzo di Chiusura per tale Azione in assoluta discrezionalità in quel giorno nonostante il verificarsi dell'Evento di Turbativa dei Mercati per tale Azione.

“**Evento di Turbativa dei Mercati**” significa, in relazione ad ogni Azione, il verificarsi o l'esistenza, in un qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa durante l'ora e mezzo che precede la chiusura della trattazione sulla Borsa di riferimento, di

una sospensione o limitazione imposta sulla trattazione (a causa di movimenti nei prezzi che eccedono i limiti permessi da tale borsa o altrimenti) per:

- (i) l'Azione quotata sulla Borsa; o
- (ii) qualsiasi contratto futures o di opzione relativo all'Azione quotato su una qualsiasi Borsa Affine, se, come determinato dall'Agente di calcolo, tale sospensione o limitazione è materiale.

“**Data di Osservazione_f**” significa il 23 maggio di ciascun anno dal 23 maggio 2008 compreso al 23 maggio 2012 compreso (Tabella 2), posto che qualora un tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo di Borsa con riferimento a una Azione allora la Data di Osservazione per tutte le Azioni sarà il primo giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo di Borsa per tutte le Azioni e posto inoltre che non vi sia in quel giorno un Evento di Turbativa dei Mercati. Se l'Agente di calcolo, agendo in assoluta

discrezionalità, determina che un Evento di Turbativa dei Mercati si è verificato per un'Azione in una Data di Osservazione allora l'Agente di calcolo determinerà il Prezzo di Chiusura per tale Azione in assoluta discrezionalità in quel giorno nonostante il verificarsi dell'Evento di Turbativa dei Mercati per tale Azione.

“**Società di Riferimento**” significa ciascuna delle società riportate nella Tabella 1 allegata.

“**Borsa Affine**” significa, con riferimento a ciascuna Azione, ogni borsa sulla quale sono trattati contratti futures o contratti di opzione relativi all'Azione.

“**Azione_i**” significa un'azione ordinaria del capitale sociale della relativa Società di Riferimento come riportato nella Tabella 1 allegata, e il termine “**Azione/i**” significa la/e azione/i ordinaria/e del capitale sociale di ciascuna Società di Riferimento genericamente.

Tabella 1

i	Società di Riferimento/Azione	Borsa, Nazione	Settore industriale	Codice Reuters
1	NEC Corporation	Tokyo, Giappone	Componenti elettronici	6701.T
2	Nomura Holding Inc.	Tokyo, Giappone	Finanza, banca d'investimento	8604.T
3	NTT DoCoMo Inc.	Tokyo, Giappone	Telefonia mobile	9437.T
4	Aegon NV	Amsterdam, Olanda	Assicurativo	AEGN.AS
5	Allianz AG	Francoforte, Germania	Assicurativo	ALVG.DE
6	Amgen Inc.	Nasdaq, USA	Medico, Biomedico	AMGN.OQ
7	Qualcomm Inc.	Nasdaq, USA	Apparati wireless	QCOM.OQ
8	AXA	Parigi, Francia	Assicurativo	AXAF.PA
9	Biogen Idec Inc.	Nasdaq, USA	Medico, Biomedico	BIIB.OQ
10	Carrefour SA	Parigi, Francia	Distribuzione alimentare	CA.PA
11	Caterpillar Inc.	New York, USA	Macchinari per edilizia ed estrazione	CAT.N
12	Alcatel SA	Parigi, Francia	Apparati di telecomunicazione	CGEP.PA
13	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stoccolma, Svezia	Apparati wireless	ERICb.ST
14	Eli Lilly & Co	New York, USA	Medico e Farmaceutico	LLY.N
15	Muenchener Rueckversicherungs AG	Francoforte, Germania	Riassicurativo	MUVGn.DE
16	Nextel Communications Inc	Nasdaq, USA	Telefonia mobile	NXTL.OQ
17	Pfizer Inc	New York, USA	Medico e Farmaceutico	PFE.N
18	China Mobile	Hong Kong, Cina	Telefonia mobile	941. HK
19	Cie de Saint-Gobain	Parigi, Francia	Prodotti per l'edilizia e costruzioni	SGOB.PA
20	United Parcel Service Inc/Georgia	New York, USA	Servizi di trasporto e recapiti	UPS.N

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Tabella 2

Ricorrenza anniversaria	Date di Osservazione
30 maggio 2008	23 Maggio 2008
30 maggio 2009	23 Maggio 2009
30 maggio 2010	23 Maggio 2010
30 maggio 2011	23 Maggio 2011
30 maggio 2012	23 Maggio 2012

Art. 3 - Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

Eventi di Potenziale Aggiustamento

A seguito della dichiarazione di una Società di Riferimento dei termini di un Evento di Potenziale Aggiustamento, l'Agente di calcolo determinerà, in assoluta discrezionalità, se tale Evento di Potenziale Aggiustamento ha un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico dell'Azione di riferimento e, se così, (i) calcolerà l'aggiustamento corrispondente da compiere sulla prestazione aggiuntiva condizionale e/o su ogni altra variabile di rilievo per il calcolo della stessa e/o su ogni altro termine delle Obbligazioni nel modo che l'Agente di calcolo, in assoluta discrezionalità, ritiene appropriato al fine di tenere conto di quell'effetto di diluizione o di concentrazione e (ii) determinerà la data effettiva dell'aggiustamento. L'Agente di calcolo può (ma non deve) determinare i necessari aggiustamenti con riferimento all'aggiustamento relativo all'Evento di Potenziale Aggiustamento compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi all'Azione trattati su tale Borsa Affine.

“Evento di Potenziale Aggiustamento”

significa in relazione a ciascuna Società di Riferimento qualsiasi dei seguenti:

- (i) una suddivisione, un consolidamento o riclassificazione delle Azioni (ad

esclusione di un Evento di Fusione) o una distribuzione di azioni a titolo gratuito o dividendo per ciascuna Azione agli esistenti azionisti tramite un bonus, capitalizzazione o emissione similare;

- (ii) una distribuzione o dividendo agli esistenti detentori di Azioni di (a) tali Azioni oppure (b) altro capitale sociale o securities che diano il diritto al pagamento di dividendi e/o i proventi della liquidazione della Società di Riferimento in maniera uguale o proporzionale rispetto ai pagamenti ai detentori di tali Azioni (c) qualsiasi tipo di valore, diritto o warrant o altri attivi, in caso di pagamento (in contanti o altrimenti) ad un prezzo inferiore di quello prevalente sul mercato così come determinato dall'Agente di calcolo;
- (iii) un dividendo straordinario;
- (iv) una richiesta da parte della Società di Riferimento rispetto alle Azioni non pagate completamente;
- (v) un riacquisto di Azioni da parte della Società di Riferimento sia utilizzando profitti sia capitale e qualora il controvalore per tali acquisti sia sotto forma di contanti, attivi o altro;
- (vi) qualsiasi altro evento che ha, nell'opinione dell'Agente di calcolo, un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico dell'Azione.

Eventi di Delisting, Insolvenza, Fusione e Nazionalizzazione

“Delisting” significa che l'Azione cessa, per qualsivoglia motivo, di essere quotata

in Borsa e, a partire da tale data di de-listing, non è più quotata in nessun'altra borsa valori riconosciuta o sistema di quotazione nella stessa giurisdizione della Borsa.

“Insolvenza” significa che a causa di liquidazione volontaria o involontaria, bancarotta o insolvenza o ogni altro procedimento analogo riguardante la Società di Riferimento (i) le Azioni di tale Società di Riferimento devono essere trasferite ad un fiduciario, liquidatore o funzionario o altro ufficiale simile oppure (ii) viene legalmente vietato ai detentori delle Azioni il trasferimento delle stesse.

“Data di Fusione” significa, con riferimento ad un Evento di Fusione, la data in cui tutti i detentori delle Azioni (fatte salve, in caso di offerta di acquisizione, le Azioni di proprietà o controllate dall'offerente) hanno accettato o sono irrevocabilmente tenuti a trasferire le loro Azioni.

“Evento di Fusione” significa qualsiasi (i) riclassificazione o variazione delle Azioni che determini il trasferimento o l'impegno irrevocabile al trasferimento di tutte le Azioni disponibili in circolazione, (ii) consolidamento, fusione per unione o fusione per incorporazione della Società di Riferimento (fatti salvi i casi di consolidamento, fusione per unione o fusione per incorporazione in cui tale Società di Riferimento si mantenga come entità che prosegue l'attività e non compori riclassificazione o variazione delle Azioni in

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

circolazione per la Società di Riferimento) oppure (iii) altra offerta di acquisizione per le Azioni della Società di Riferimento in questione che determini un trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Azioni (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall'offerente), in ogni caso se la Data di Fusione è antecedente o la stessa della Data di Osservazione.

“**Nazionalizzazione**” significa che tutte le Azioni della Società di Riferimento oppure tutti o praticamente tutti gli attivi della Società di Riferimento vengono nazionalizzati, espropriati o in altro modo trasferiti ad un'agenzia governativa, autorità o ente statale.

Se si verifica un Delisting, un'Insolvenza, un Evento di Fusione o una Nazionalizzazione con riferimento ad una Azione, l'Agente di calcolo (o, nel caso (ii) indicato di seguito, l'Emittente) in assoluta discrezionalità può intraprendere l'azione descritta al punto (i) o (ii) indicati di seguito:

(i) determinare in assoluta discrezionalità l'aggiustamento appropriato da compiere sulla prestazione aggiuntiva condizionale e/o su ogni altra variabile di rilievo per il calcolo della stessa e/o su ogni altro termine delle Obbligazioni al fine di tenere conto dell'Evento di Delisting, Insolvenza, Fusione o Nazionalizzazione e determinerà la data effettiva dell'aggiustamento. L'Agente di calcolo può (ma non deve) determinare gli appropriati aggiustamenti con riferimento all'aggiustamento relativo all'Evento di Delisting, Insolvenza, Fusione o Nazionalizzazione compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi all'Azione trattati su tale Borsa Affine;

(ii) rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al loro valore di mercato tenendo conto dell'Evento di Delisting, Insolvenza, Fusione o Nazionalizzazione, meno il costo per l'Emittente relativo alla cancellazione degli accordi di copertura sottostanti le Obbligazioni, tutto come determinato dall'Agente di calcolo in assoluta discrezionalità. La data dell'Evento di Delisting, Insolvenza, Fusione o Nazionalizzazione sarà la data come rilevata dall'Agente di calcolo.

Art. 4 – Premio e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono riconosciute a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato in polizza.

Il contratto prevede un premio unico minimo o tagli superiori in migliaia di Euro (Capitale nominale), maggiorato dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro. Tale somma è dovuta per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La durata del contratto è determinata in 7 anni, a partire dalla decorrenza, fissata il giorno 30 maggio 2005. Conseguentemente la scadenza del contratto è fissata il giorno 30 maggio 2012.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso, semprechè sia stato versato il premio unico, nel momento in cui il Contraente a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di

accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Gli effetti del contratto si producono a decorrere dal 30 maggio 2005.

Art. 6 - Diritto di recesso

Ai sensi dell' art. 111 del D.Lgs 174/95 il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e di eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio versato, al netto delle spese quantificate forfettariamente in 25,00 Euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

Art. 7 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

Il valore di riscatto è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 Euro), relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non festivo in Italia (diverso da sabato ovvero domenica) successivo.

Art. 8 - Prestiti

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 10 – Beneficiari in caso di morte

Beneficiario in caso di vita è il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte

abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno, riscatto o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari in caso di morte.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Art. 11 - Pagamenti della Società

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- in caso di scadenza o di riscatto:
 - modello di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
 - originale di polizza e delle eventuali appendici;
- in caso di decesso:
 - modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
 - originale di polizza e delle

eventuali appendici;

- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Il pagamento delle prestazioni aggiuntive liquidabili al 30 maggio 2006 e al 30 maggio 2007 e delle eventuali prestazioni aggiuntive condizionali liquidabili alle ricorrenze anniversary di contratto a partire dal 30

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 420034

maggio 2008, con esclusione della prestazione aggiuntiva condizionale eventualmente liquidabile a scadenza, in deroga a quanto indicato nei precedenti comma del presente articolo, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. E' data comunque facoltà al Contraente di

indicare un diverso conto corrente bancario sui cui accreditare dette prestazioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione alla quale detta comunicazione deve avere effetto.

Art. 12 – Foro Competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.


Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Zurich Investments Life S.p.A.



Zurich Investments life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: P.zza Carlo Erba 6 - 20129 Milano - Tel.+39.025966.1 - Fax+39.0259662603 - Capitale sociale € 34.000.000 i.v.

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.I. 08921640150 - C.P.12012, 20120 Milano - C.C.P.39301205 - Imp.aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n.27)

